

REGOLAMENTO (CE) N. 1117/97 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 1588/94 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi europei tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3383/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3382/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2490/96⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 1588/94 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 579/97⁽⁶⁾, prevede, all'articolo 4, paragrafo 1, che le domande di titoli possono essere presentate esclusivamente nei primi dieci giorni di ciascun periodo triennale;

considerando che per permettere che si applichino a partire dal 1° luglio 1997 i risultati dei negoziati sui proto-

colli aggiuntivi agli accordi europei per quanto riguarda il settore agricolo, senza aspettare l'entrata in vigore dei protocolli stessi, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 3066/95; che non appare possibile che il Consiglio decida anteriormente al 1° luglio in merito alla proposta di modifica; che di conseguenza, tenendo conto di queste circostanze eccezionali e per garantire la corretta gestione del regime, è opportuno rinviare di 15 giorni il periodo utile per la presentazione delle domande di titolo relative al terzo trimestre del 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1588/94, il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, per il trimestre che va dal 1° luglio al 30 settembre 1997, le domande di titolo possono essere presentate nel corso di un periodo di dieci giorni a decorrere dal 15 luglio.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU n. L 87 del 2. 4. 1997, pag. 8.